



# **COMUNE DI MASSA MARITTIMA**

## **PROVINCIA DI GROSSETO**

### **REGOLAMENTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E COLONIA MARINA PER MINORI**

#### **TITOLO I OGGETTO E FINALITA'**

**art. 1 – oggetto del regolamento**

**art. 2 – tipologie dei servizi**

#### **TITOLO II I NIDI D'INFANZIA**

**art. 3- descrizione del servizio**

**art. 4 – requisiti e criteri di ammissione**

**art. 5– contributo di frequenza**

**art. 6- accompagnamento dei bambini**

#### **TITOLO III I CENTRI GIOCO EDUCATIVI**

**art. 7- descrizione del servizio**

**art. 8 – requisiti e criteri di ammissione**

**art. 9– contributo di frequenza**

**art. 10- accompagnamento dei bambini**

#### **TITOLO IV COLONIA MARINA PER MINORI**

**art. 11 – descrizione del servizio**

**art. 12- criteri di ammissione**

**art. 13- compartecipazione finanziaria al servizio**

#### **TITOLO IV NORME FINALI E RINVII**

**art.14 – abrogazioni**

**art. 15- rinvii**



# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

## PROVINCIA DI GROSSETO

### TITOLO I OGGETTO E FINALITA'

#### **art. 1 – oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento e di accesso ai Servizi per la Prima Infanzia, istituiti nel Comune ai sensi degli art. della L. R. 32/2002 “ Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, nonché il Servizio di Colonia Marina per Minori .

#### **art.2 – tipologie dei servizi e obiettivi generali**

1. I Nidi d'Infanzia costituiscono un servizio socio-educativo di interesse pubblico che si propone di rispondere ai bisogni primari della vita dei bambini e delle bambine da 12 a 36 mesi, favorendone l' equilibrato sviluppo fisico, psichico ed educativo .

2. I Centri Gioco Educativi costituiscono un servizio socio-educativo di interesse pubblico che si propone di rispondere ai bisogni primari della vita dei bambini e delle bambine da 18 a 36 mesi, favorendone la crescita sul piano cognitivo, sociale e affettivo

3. I Nidi d'Infanzia e i Centri Gioco Educativi perseguono i seguenti obiettivi:

- a) mettere a disposizione dei bambini uno spazio educativo ed un luogo per “ stare insieme” e “ crescere bene” attraverso un servizio educativo e sociale che favorisca, in collaborazione con la famiglia, la loro armonica crescita psico-fisica e sociale, lo sviluppo dell'autonomia, della capacità creativa , della comunicazione fra bambini e fra bambini ed adulti;
- b) consentire alle famiglie di affidare i propri bambini a personale educativo qualificato, in un ambiente organizzato ed adeguato alle esigenze dei piccoli ;
- c) garantire le pari opportunità e la conciliazione della vita professionale dei genitori con quella familiare;
- d) tutelare i diritti all' educazione dei disabili .

4. Il “ progetto educativo” dei servizi alla prima infanzia dovrà essere teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona ed informato ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell' eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell' integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali. Il suddetto progetto dovrà essere approvato dal Comune in sede di aggiudicazione del servizio.

5. Il Servizio di Colonia Marina per Minori è un intervento che ha lo scopo di garantire ai bambini in età di scuola dell'infanzia e dell'obbligo la possibilità di vivere attività sportive all'aperto e di balneazione controllata, in un contesto educativo.



# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

## PROVINCIA DI GROSSETO

6. E' facoltà del Comune , nel rispetto della normativa vigente, gestire direttamente i servizi , affidarli in gestione a soggetti terzi che presentino adeguati profili di competenza e professionalità o sviluppare gestioni associate nell'ambito territoriale.

### TITOLO II I NIDI D'INFANZIA

#### **art. 3 - descrizione del servizio**

1. I Nidi d'Infanzia sono servizi dedicati ad un numero limitato di bambini in età compresa fra i 12 mesi ed i 36 mesi di età. I Nidi offrono un orario di apertura di almeno 5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì con una previsione di apertura annua di 10 mesi e con sospensione delle attività nel periodo estivo e nei periodi delle festività Pasquali e Natalizie.

2. Il rapporto medio educatori/bambini è quello stabilito dalla normativa vigente.

3. Il personale educativo è responsabile del " progetto educativo" di cui all' articolo 2, comma 4, pertanto deve organizzare l'ambiente e le attività educative, svolgere le funzioni di accudimento (pranzo, sonno e igiene dei bambini), curare i rapporti con le famiglie.

4. Il personale ausiliario, in compresenza con il personale educatore, ha il compito di provvedere alla pulizia e alla cura di tutti i locali del Nido, alla pulizia e al riordino della biancheria in dotazione e alla preparazione dei tavoli per la refezione.

5. Le famiglie dovranno provvedere a fornire agli educatori abiti e pannoloni di ricambio ed eventuali detergenti o creme particolari diversi da quelli forniti dalla struttura.

#### **art. 4 – criteri di ammissione**

1. L' ammissione alla frequenza dei Nidi d'Infanzia è rivolta a bambini che al 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento abbiano un'età non inferiore a 10 mesi e non superiore a 36 mesi.

2. I bambini possono essere ammessi al servizio solo a partire dalla data di compimento del 12° mese.

3. L' accesso riguarda in via prioritaria i bambini che abbiano frequentato il servizio nel precedente anno scolastico per almeno tre mesi successivi al mese di gennaio. Le famiglie sono tenute a presentare entro il mese di maggio la richiesta di riconferma al Comune.

4. L'assegnazione dei posti ai nuovi richiedenti avviene sulla base di apposita graduatoria di ammissione, redatta a seguito di bando annuale, con cui sono resi noti i posti disponibili e le modalità di presentazione dei moduli per l'iscrizione. Dalla suddetta graduatoria si attingerà per sostituire i bambini che siano stati ritirati dal servizio o che abbiano rinunciato.



# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

## PROVINCIA DI GROSSETO

5. I bambini non ammessi vanno a formare una lista di attesa . Qualora pervengano domande di iscrizione dopo il termine previsto dal bando , i bambini saranno segnati nella suddetta lista di attesa, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

6. La graduatoria di cui al comma 4 viene redatta con i criteri elencati di seguito in ordine di precedenza:

A) Ai Nidi d'Infanzia sono ammessi in via prioritaria i bambini residenti nel Comune di Massa Marittima , per i servizi presenti nelle frazioni di Valpiana e Tatti sono ammessi in via prioritaria i bambini residenti nelle rispettive frazioni e quindi i residenti nel Comune di Massa Marittima;

B)Tra i bambini suddetti costituisce titolo di precedenza assoluta trovarsi in una delle situazioni sotto elencate in ordine di priorità :

a) Non avere genitori viventi;

b) Appartenere ad una famiglia in condizioni disagiate, purché certificate dal competente Servizio Sociale ;

c) Avere certificazione di handicap o di condizioni di grave disagio psico-fisico, attestato da apposita relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL;

d) Essere orfano di un genitore o essere figlio/a di ragazza/o madre/padre;

e) Avere un genitore inabile o invalido permanentemente o incapace di provvedere a se stesso e ai propri bisogni, condizioni che devono essere certificate dai competenti organismi ;

f) Convivere con parenti in condizione di salute fisica o psichica tale da poter influire negativamente sulla formazione della sua personalità, situazioni che devono essere certificate dal Servizio Sociale territorialmente competente.

7. I posti che restano liberi una volta verificata la sussistenza di casi di precedenza assoluta sono assegnati mediante graduatoria per la formazione della quale sono attribuiti i punteggi previsti da appositi elenchi determinati dalla Giunta Comunale.

8. A parità di punteggio costituisce condizione di preferenza la maggiore età, in caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio.

9. Sono ammessi in via residuale i bambini non residenti nel Comune di Massa Marittima, secondo i medesimi criteri indicati nei commi 6 e 7 del presente articolo.

10. Entro 7 giorni dall'approvazione della graduatoria , il competente ufficio comunale dà notizia ai genitori della collocazione del proprio figlio nella graduatoria provvisoria.

11. Eventuali opposizioni devono essere presentate al competente ufficio comunale entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. L'esame e l'accoglimento o meno delle stesse spetta ad una commissione composta da 3 membri: il Responsabile del settore, il responsabile del procedimento e un rappresentante degli educatori del Nido cui la graduatoria si riferisce.



# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

## PROVINCIA DI GROSSETO

12. Il responsabile del servizio, con proprio atto, approva la graduatoria definitiva.

### **art. 5– contributo di frequenza**

1. Le famiglie concorrono alla copertura del costo del servizio mediante pagamento di una retta mensile posticipata, da versare entro il termine indicato nella comunicazione emessa dal Comune o, in sua vece, del soggetto gestore.

2. La Giunta Comunale determina periodicamente, nell'ambito delle vigenti norme, le tariffe a carico degli utenti del servizio.

3. La Giunta Comunale può determinare eventuali agevolazioni sulla base dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE). In tal caso la domanda di ammissione al servizio deve essere corredata dall'autocertificazione dell'ISEE posseduto alla data di presentazione della domanda, purché in corso di validità. La mancata presentazione di tale documentazione comporta l'attribuzione della tariffa massima, indipendentemente dall'ISEE posseduto. Il Comune effettuerà i dovuti controlli sul contenuto delle dichiarazioni, nei modi e nelle forme previste dalla normativa in vigore. In caso di false dichiarazioni il cittadino, oltre a perdere il beneficio acquisito in base a quanto dichiarato, potrà incorrere nella violazione di norme penali.

4. I conteggi relativi ai giorni di frequenza ed il controllo della regolarità dei versamenti saranno effettuati dal Comune o in sua vece dal soggetto gestore. L'accertata morosità rispetto al termine fissato con la comunicazione di cui al comma 1 comporterà, previo sollecito, la maggiorazione del 30% dell'importo dovuto. Qualora l'utente non provveda a regolarizzare il pagamento entro il termine indicato nel sollecito il Comune predisporrà apposita ordinanza ingiunzione, da inviare tramite raccomandata AR o da notificare tramite messo comunale, per una somma aumentata del 50% rispetto all'importo originariamente dovuto. Il mancato pagamento di quanto indicato nell'ordinanza comporterà il recupero del credito in forma coattiva. L'accertata morosità per due mesi determinerà la perdita del diritto di frequenza del bambino.

5. La natura giuridica della tariffa quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di frequenza dell'utenza. Sono previste riduzioni della tariffa mensile per assenze dovute a malattia del bambino: del 20% per assenze superiori a 15 giorni consecutivi di calendario e del 40% per assenze superiori a 30 giorni consecutivi di calendario. Le riduzioni saranno applicate previa presentazione di idonea certificazione medica.

6. La frequenza del servizio deve avere carattere di continuità; in caso di assenze ingiustificate che si protraggano per periodi superiori a 15 giorni o di assenze frequenti, ma non consecutive,



# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

## PROVINCIA DI GROSSETO

che nell'arco di un trimestre risultino superiori alla metà dei giorni di apertura del servizio, il Comune o in sua vece il soggetto gestore provvede, previo contatto con la famiglia, ad accertare le ragioni dell'assenza e ad attivare le procedure per il ritiro del bambino non frequentante.

### **art. 6- accompagnamento dei bambini**

1. I bambini dovranno essere accompagnati e ripresi in carico dai genitori o ovvero da chi eserciti la patria potestà. In caso di accompagnamento e ritiro dei bambini da persona diversa dal genitore o esercente la patria potestà questa dovrà essere in possesso di apposita delega scritta.

2. In nessun caso il bambino potrà essere affidato ad un minorenni.

## **TITOLO III I CENTRI GIOCO EDUCATIVI**

### **art. 7 - descrizione del servizio**

1. I Centri Gioco Educativi sono servizi dedicati ad un numero limitato di bambini in età compresa fra i 18 mesi ed i 36 mesi di età. I Centri offrono un orario di apertura di almeno 5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì con una previsione di apertura annua di 10 mesi e con sospensione delle attività nel periodo estivo e nei periodi delle festività Pasquali e Natalizie.

2. Il rapporto medio educatori/bambini è quello previsto dalla vigente normativa.

3. Il personale educativo è responsabile del “ progetto educativo” di cui all' articolo 2, comma 4, pertanto deve organizzare l'ambiente e le attività educative, svolgere le funzioni di accudimento (pranzo e igiene dei bambini), curare i rapporti con le famiglie.

4. Il personale ausiliario, in compresenza con il personale educatore, ha il compito di provvedere alla pulizia e alla cura di tutti i locali del Centro, alla pulizia e alla preparazione dei tavoli per la refezione.

5. Le famiglie dovranno provvedere a fornire agli educatori abiti e pannoloni di ricambio ed eventuali detersivi o creme particolari diversi da quelli forniti dalla struttura.

### **art. 8 – criteri di ammissione**

1. L' ammissione alla frequenza dei Centro Gioco è rivolta a bambini che al 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento abbiano un'età non inferiore a 16 mesi e non superiore a 36 mesi.



# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

## PROVINCIA DI GROSSETO

2. I bambini possono essere ammessi al servizio solo a partire dalla data di compimento del 18° mese.
3. L'accesso riguarda in via prioritaria i bambini che abbiano frequentato il servizio nel precedente anno scolastico per almeno tre mesi successivi al mese di gennaio. Le famiglie sono tenute a presentare entro il mese di maggio la richiesta di riconferma al Comune.
4. L'assegnazione dei posti ai nuovi richiedenti avviene sulla base di apposita graduatoria di ammissione redatta a seguito di bando annuale con cui sono resi noti i posti disponibili e le modalità di presentazione dei moduli per l'iscrizione. Dalla suddetta graduatoria si attingerà per sostituire i bambini che siano stati ritirati dal servizio o che abbiano rinunciato.
5. I bambini non ammessi vanno a formare una lista di attesa. Qualora pervengano domande di iscrizione dopo il termine previsto dal bando, i bambini saranno segnati nella suddetta lista di attesa, seguendo l'ordine di protocollo di arrivo.
6. La graduatoria di cui al comma 4 viene redatta con i criteri elencati di seguito in ordine di precedenza:
  - A) Ai Centri Gioco sono ammessi in via prioritaria i bambini residenti nel Comune di Massa Marittima
  - B) Tra i bambini suddetti costituisce titolo di precedenza assoluta trovarsi in una delle situazioni sotto elencate in ordine di priorità :
    - a) Non avere genitori viventi;
    - b) Appartenere ad una famiglia in condizioni disagiate, purché certificate dal competente Servizio Sociale ;
    - c) Avere certificazione di handicap o di condizioni di grave disagio psico-fisico, attestato da apposita relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL;
    - d) Essere orfano di un genitore o essere figlio/a di ragazzo/o madre/padre;
    - e) Avere un genitore inabile o invalido permanentemente o incapace di provvedere a se stesso e ai propri bisogni, condizioni che devono essere certificate dai competenti organismi;
    - f) Convivere con parenti in condizione di salute fisica o psichica tale da poter influire negativamente sulla formazione della sua personalità, situazione che deve essere certificata dal Servizio Sociale territorialmente competente.
7. I posti che restano liberi una volta verificata la sussistenza di casi di precedenza assoluta sono assegnati mediante graduatoria per la formazione della quale sono attribuiti i punteggi previsti da appositi elenchi determinati dalla Giunta Comunale
8. A parità di punteggio costituisce condizione di preferenza la maggiore età, in caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio.



# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

## PROVINCIA DI GROSSETO

9. Sono ammessi in via residuale i bambini non residenti nel Comune di Massa Marittima, secondo i medesimi criteri indicati nei commi 6 e 7 del presente articolo.
10. Entro 7 giorni dall'approvazione della graduatoria , il competente ufficio comunale dà notizia ai genitori della collocazione del proprio figlio nella graduatoria provvisoria.
11. Eventuali opposizioni devono essere presentate al competente ufficio comunale entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. L'esame e l'accoglimento o meno delle stesse spetta ad una commissione composta da 3 membri: il Responsabile del settore, il responsabile del procedimento e un rappresentante degli educatori del Centro cui la graduatoria si riferisce.
12. Il responsabile del servizio, con proprio atto approva la graduatoria definitiva.

### **art. 9- contributo di frequenza**

- 1 . Per il contributo di frequenza relativo ai Centri gioco educativi si applica l'art. 5 del presente regolamento.

### **art. 10- accompagnamento dei bambini**

1. Per l'accompagnamento dei bambini si applica l'art. 6 del presente regolamento.

## **TITOLO III COLONIA MARINA PER MINORI**

### **art. 11. descrizione del servizio**

La Colonia Marina per Minori è un servizio estivo dedicato ai minorenni in età di scuola dell'infanzia e dell'obbligo che si svolge in un'area adeguatamente attrezzata e organizzato su turni di due settimane ciascuno. Il Comune mette a disposizione degli utenti un servizio di trasporto. All'interno del servizio opera un numero di educatori e di personale ausiliario calcolato, in base alla normativa vigente, in rapporto al numero e all'età dei bambini iscritti.

### **art. 12- criteri di ammissione**

1. Il servizio è rivolto ai bambini , residenti nel Comune di Massa Marittima, di età compresa tra i 3 e i 14 anni. In subordine, compatibilmente con le disponibilità dei posti, sono ammessi bambini residenti in altri comuni.
2. I bambini di 3 anni per accedere al servizio devono aver già frequentato la scuola materna .
3. Il Comune pubblica apposito bando annuale con cui sono resi noti i posti disponibili, il numero dei turni, le modalità di attivazione del servizio, le regole per la presentazione delle domande e le tariffe.





# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

## PROVINCIA DI GROSSETO

4. Hanno titolo di precedenza assoluta i bambini che si trovano in una delle sotto elencate condizioni:

- Non avere genitori viventi
- Appartenere ad una famiglia in condizioni disagiate, purché certificate dal competente Servizio Sociale
- Avere certificazione di handicap o di condizioni di grave disagio psico-fisico, attestato da apposita relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL
- Essere orfano di un genitore o essere figlio/a di ragazza/o madre/padre
- Avere un genitore inabile o invalido permanentemente o incapace di provvedere a se stesso e ai propri bisogni, condizioni certificate dai competenti organismi
- Convivere con parenti in condizione di salute fisica o psichica tale da poter influire negativamente sulla formazione della sua personalità, situazione certificata dal Servizio Sociale territorialmente competente .

5. I posti che restano liberi, una volta verificata la sussistenza di casi di precedenza assoluta, saranno assegnati secondo una graduatoria, per la formazione della quale saranno attribuiti i punteggi previsti da apposito elenco predisposto dalla Giunta Municipale.

6. A parità di punteggio, costituisce condizione di preferenza la minore età, in caso di ulteriore parità, si ricorre al sorteggio.

7. I bambini non ammessi al servizio per mancanza di posti disponibili, sono inseriti in un'apposita lista d'attesa, ordinata in base al punteggio conseguito.

8. Alla suddetta lista vengono aggiunti i bambini che hanno presentato domanda oltre i termini stabiliti dal bando, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Nel caso si verificano ritiri durante l'attività del servizio, si attingerà alla lista di attesa.

### **art. 11- compartecipazione finanziaria al servizio**

1. Le famiglie sono tenute al pagamento di una tariffa , determinata periodicamente dalla Giunta Comunale e resa nota con la pubblicazione del bando annuale. La tariffa deve essere pagata entro i primi 3 giorni dall'inizio della frequenza del servizio da parte del minore. Qualora un minore sia ritirato dal servizio dovrà essere corrisposta ugualmente la tariffa : per intero se ha frequentato il servizio per almeno 1 settimana, per il 50% se ha frequentato il servizio per almeno 5 giorni, per il 30% se ha frequentato il servizio fino a 5 giorni. Eventuali rinunce da parte di minori ammessi al servizio dovranno pervenire al Comune almeno 1 settimana prima dell'attivazione del turno cui il minore è stato ammesso, pena il pagamento del 30% della tariffa se la rinuncia perviene entro i primi 3 giorni di attivazione del turno, del 50% se la rinuncia



# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

## PROVINCIA DI GROSSETO

perviene entro i primi 5 giorni di attivazione del turno, del 100% se la rinuncia perviene oltre 5 giorni dall'attivazione del turno.

2. La Giunta Comunale può determinare eventuali agevolazioni sulla base dell' Indicatore Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE). In tal caso la domanda di ammissione al servizio deve essere corredata dall'autocertificazione dell'ISEE posseduto alla data di presentazione della domanda, purché in corso di validità. La mancata presentazione di tale documentazione comporta l'attribuzione della tariffa massima, indipendentemente dall'ISEE posseduto. Il Comune effettuerà i dovuti controlli sul contenuto delle dichiarazioni, nei modi e nelle forme previste dalla normativa in vigore . In caso di false dichiarazioni il cittadino, oltre a perdere il beneficio acquisito in base a quanto dichiarato, potrà incorrere nella violazione di norme penali.

### **TITOLO IV NORME FINALI E RINVII**

#### **art.12 – abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento , si intende abrogato il “Regolamento Del Servizio Centro Gioco Educativo e Spazio Bambini Genitori L'Orso Bruno”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2004.

#### **art. 13- rinvii**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché allo Statuto e ai regolamenti comunali.